

Come sopra accennato, nel nuovo Schema di Nota informativa sono state inserite, alla fine, la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo*” e la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione*”.

Con la prima Nota metodologica, adottata a seguito delle nuove regole fiscali in tema di tassazione dei fondi pensione e al fine di assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, si è disposto che il rendimento dei Piani pensionistici individuali (PIP) debba essere rappresentato, nella Nota informativa e in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la confrontabilità con le altre forme previdenziali, al netto della tassazione, tenendo conto del peculiare regime fiscale di tali prodotti.

Con la seconda Nota metodologica si è intervenuti sui *benchmark*, al fine di assicurare coerenza al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, prevedendo una metodologia di calcolo standardizzato uniforme per tutte le forme pensionistiche tenute alla redazione della Nota informativa.

La Deliberazione di modifica alla Nota informativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 e le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i propri documenti alla stessa entro il 31 marzo 2017.

Quanto poi al nuovo “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, lo stesso è funzionale ad adattare la disciplina regolamentare alle modifiche ed integrazioni apportate con l’altra succitata Deliberazione di pari data relativa allo Schema di Nota informativa e, in particolare, alla prevista concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l’adesione nella I Sezione dello stesso, denominata appunto “*Informazioni chiave per l’aderente*”, che diventa, come sopra accennato, l’unico documento da consegnare obbligatoriamente all’atto dell’adesione, mentre la più ampia Nota informativa resta un documento da pubblicare sul sito *web* della forma pensionistica e da consegnare all’aderente solo dietro specifica richiesta.

In linea con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, è stato ampliato l’ambito di applicazione del Regolamento. In tale ottica si è previsto che il Regolamento si applichi anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che operino in

regime di contribuzione definita, siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità.

Al fine di rendere l’adesione maggiormente consapevole e informata, è stata inserita nel Regolamento una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre all’interessato anche la “*Scheda dei costi*” contenuta nelle “*Informazioni chiave per l’aderente*” della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere acquisita agli atti dagli incaricati medesimi.

Un’ulteriore novità riguarda la semplificazione delle regole previste per il collocamento dei fondi pensione. Anche le regole di condotta sono state riviste in un’ottica di maggiore chiarezza e semplificazione. Infine è stata disciplinata la raccolta delle adesioni mediante sito web, così da regolare i presidi di correttezza che devono essere salvaguardati nell’utilizzo di siffatto strumento.

Il nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni è entrato in vigore il 1° aprile 2017.

Sempre in data 25 maggio 2016 è stata adottata la seguente ulteriore Deliberazione COVIP: “*Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e ulteriori disposizioni*” (cfr. l’allegato C alla presente relazione).

La Deliberazione non è stata preceduta da pubblica consultazione, in quanto volta meramente a modificare, nell’ambito della precedente Deliberazione del 31 gennaio 2008, la denominazione dei documenti “Progetto esemplificativo standardizzato” e “Progetto esemplificativo personalizzato” che le forme pensionistiche complementari erano già tenute a predisporre.

La denominazione dei documenti è stata modificata in “*La mia pensione complementare*”, in formato standardizzato e personalizzato, in un’ottica di semplificazione del linguaggio, nonché allo scopo di realizzare una maggiore uniformità tra la denominazione del documento di stima della pensione complementare e quello di stima della pensione obbligatoria adottato dall’INPS, chiamato appunto “*La mia pensione*”.

Ciò nel convincimento che, in questo modo, risulti anche più chiara l’interrelazione tra le ragionevoli aspettative relative alla pensione di base e le opportunità offerte dal sistema complementare, con l’obiettivo di rendere, nel complesso, più consapevole il cittadino rispetto al proprio futuro pensionistico. Con l’occasione, le Istruzioni sono anche integrate disponendo che i fondi pensione, nell’ambito dei motori di calcolo implementati nei propri siti *web*, informino l’aderente sulla disponibilità nel sito dell’INPS di un servizio che consente di simulare la pensione obbligatoria, in relazione ai regimi gestiti dall’Istituto.

La sopra indicata Deliberazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Con riferimento alle Deliberazioni sopra richiamate, adottate nel 2016, si fa rinvio per maggiori dettagli alle relative Relazioni di accompagnamento, allegate alla presente unitamente ai provvedimenti.

Quanto poi alle consultazioni svolte nel corso del 2016, la COVIP ha avviato in data 17 novembre 2016 una consultazione degli organismi rappresentativi degli operatori del settore e dei consumatori relativamente ad alcune modifiche del “*Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione*” emanato con lettera circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, e delle relative modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati, volte ad acquisire in un unico flusso i dati relativi ai singoli iscritti e pensionati. Le modifiche al predetto Manuale sono state, poi, adottate con Circolare COVIP del 19 gennaio 2017 n. 221.

Da ultimo si fa presente che tutte le iniziative di cui sopra hanno risposto ai principi in tema di monitoraggio e aggiornamento periodico della normativa, da svolgersi sulla base dell’esperienza maturata e delle esigenze nel frattempo emerse, previsti dall’art. 23 della legge n. 262 del 2005.

### 3.1.10 CONSOB

Di seguito, si rappresentano le principali attività a rilevanza esterna svolte nel corso dell’anno 2016 dalla Consob (tutte disponibili ai link: [http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni\\_concluse](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse) e [http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni\\_in\\_corso](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso)).

Un primo, rilevante, ambito di analisi di impatto della regolamentazione realizzato nel 2016 è rappresentato dall’approvazione, con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 (allegato C, nn. 1 e 2), del nuovo Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, in attuazione dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, per

la quale la Consob già nel 2007 e nel 2010 aveva avviato pubbliche consultazioni. Le disposizioni regolamentari così approvate dall’Istituto, oltre a fornire una concreta attuazione dei principi sanciti dalla legge n. 262 del 2005, intendono recepire le migliori prassi in ambito di produzione normativa affermatesi a livello internazionale ed europeo. Inoltre, le nuove norme Consob tengono conto del fatto che la vigilanza regolamentare è sempre più parte di un sistema multilivello, nel quale alle Autorità nazionali è riconosciuto un ruolo rilevante nel supporto alle delegazioni istituzionali che partecipano alla fase ascendente della legislazione, nonché ai processi decisionali dell’Unione europea. In tale prospettiva, infatti, assume una importanza via via maggiore la capacità di sostenere le proprie posizioni sulla base di evidenze empiriche relative al contesto di mercato, all’effettiva conformazione dei problemi da risolvere, ai costi e ai benefici connessi al quadro regolatorio vigente e in via di definizione.

Viene, poi, in questione l’analisi svolta in occasione dell’adozione delle disposizioni regolamentari relative al nuovo Arbitro per le controversie finanziarie, adottate con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (allegato C, nn. 3 e 4). Il nuovo organismo amplia gli strumenti di tutela per gli investitori al dettaglio al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle controversie sorte nell’ambito della prestazione di servizi di investimento, attraverso un sistema ad accesso gratuito che, a differenza del passato, prevede l’adesione obbligatoria da parte degli intermediari e la finalità decisoria delle procedure in tempi predefiniti.

Particolarmente rilevante è poi la valutazione di impatto della regolamentazione svolta in occasione dell’adozione della delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 (allegato C, nn. 5 e 6), recante modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* (c.d. *equity crowdfunding*) approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. Infatti, la Consob, sulla base delle evidenze empiriche raccolte, ha individuato soluzioni utili a ridurre gli oneri amministrativi e di conformità sostanziale precedentemente imposti agli operatori circa la sottoscrizione delle offerte da parte di soli investitori professionali e le modalità di esecuzione degli ordini, massimizzando il rapporto fra benefici e costi e incentivando l’investimento consapevole negli strumenti così offerti.

Infine, può citarsi l’analisi di impatto condotta in funzione delle modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25, di recepimento della direttiva n. 2013/50/UE (c.d. *Transparency Directive*), che sono state introdotte anche nel Regolamento emittenti con delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 (allegato C, nn. 7 e 8). Nel recepimento della disciplina europea, infatti, il legislatore ha

abrogato l’obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie trimestrali (c.d. resoconti intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre di esercizio), da parte di emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, attribuendo alla Consob il potere di disporre l’obbligo di pubblicare informazioni periodiche aggiuntive. La Consob, nell’esercizio di detto potere regolamentare, con il decisivo supporto dell’ha determinato di non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva, definendo principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria.

Nel corso del 2016, la Consob ha anche espletato analisi di impatto della regolamentazione con riferimento all’emanazione di atti di *soft law*, particolarmente importanti per il buon andamento dei mercati finanziari. In particolare, si è trattato dell’emanazione della raccomandazione n. 92492 del 18 ottobre 2016, concernente la distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale, e della raccomandazione n. 96857 del 28 ottobre 2016, recante linee guida in materia d’inserimento e redazione del paragrafo “avvertenze per l’investitore” nei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.

In aggiunta a quanto sopra, nel 2016 la Consob ha anche avviato analisi di impatto della regolamentazione funzionali, in primo luogo, all’assunzione delle determinazioni funzionali all’attuazione, mediante regolamento, degli orientamenti emanati dall’AESFEM, nel quadro della direttiva n. 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti. Parimenti, è stata attivata un’AIR sulle proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l’attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato. È stata, poi, anche iniziata l’analisi sulle modifiche al Regolamento emittenti quanto alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, in vista del recepimento della direttiva n. 2014/91/UE (UCITS V) e a ulteriori interventi emendativi. Infine, quanto all’adozione di atti di *soft law*, nel corso del 2016 sono state avviate AIR su: a) i criteri per la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento e alle caratteristiche del nuovo sistema di trasmissione delle stesse alla Consob; b) i principi guida sulle informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari; la rappresentazione nel bilancio separato o

d'esercizio degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali.

### **3.1.11 ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

L'IVASS informa la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità, e alla consultazione con i soggetti interessati previsti dall'articolo 23 delle legge 28 dicembre 2005, n. 262, come altresì disposto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (*"Codice delle Assicurazioni Private"*).

Dette norme e relativi principi sono stati altresì recepiti e illustrati in maggiore dettaglio nel Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 23 della legge n. 262/2005. Il testo di detto Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stato allineato agli orientamenti in materia di AIR e ad analoghe disposizioni regolamentari definite da altre autorità di vigilanza destinate dell'obbligo normativo di cui alla richiamata Legge (cfr., in particolare, Regolamento Banca d'Italia del 24 marzo 2010 e Circolare 277 del 20 luglio 2010).

I Regolamenti emanati dall'IVASS sono stati preceduti da una fase di pubblica consultazione svolta mediante pubblicazione del relativo schema di regolamento o provvedimento sul sito dell'Istituto; quando giustificato da specifiche richieste dei soggetti interessati o da elementi di particolare complessità, sono stati effettuati incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate. Tali consultazioni sono volte ad acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari dell'emanando atto nonché a selezionare la modalità di intervento regolatorio più efficace, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel 2016 è continuata l'intensa attività regolamentare dell'Istituto volta a recepire, per il mercato assicurativo, i principi del nuovo regime di Solvibilità (Solvibilità II), in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. Per il recepimento di tali principi, l'IVASS condivide l'obiettivo europeo di armonizzare l'attività di vigilanza, nei vari Stati membri, attraverso l'aggiornamento dell'ordinamento nazionale con il recepimento delle linee guida dell'Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione

(EIOPA), rivolte alle Autorità nazionali<sup>62</sup>.

Nel 2016, l'IVASS ha emanato **17** Regolamenti, **3** Provvedimenti di modifica a Regolamenti esistenti e **11** lettere al mercato di cui due recanti disposizioni di carattere maggiormente innovativo e che a giudizio dell'IVASS determinano impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati. **20** dei 22 atti regolamentari innovativi sono stati oggetto di pubblica consultazione.

Per **2** Regolamenti non è stata avviata la fase di pubblica consultazione per le seguenti ragioni:

- per motivi di necessità e urgenza legati all'avvio del nuovo regime di solvibilità (introdotto dalla direttiva 2009/138/CE e recepito dal Codice delle Assicurazioni Private);
- per revisione di atto di organizzazione dell'Istituto, non comportando quest'ultimo alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati né implicando adempimenti e costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto con la medesima disposizione normativa (art. 2, comma 2, lettera a) del Regolamento IVASS n. 3/2013).

Nove lettere al mercato pubblicate nel 2016 hanno finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e, pertanto, non si è resa necessaria l'applicazione del processo regolamentare (art. 2, comma 2, lett. c) del citato Regolamento IVASS n.3/2013).

L'Istituto ha altresì avviato, nel 2016, la pubblica consultazione di **2** Schemi di Regolamento e di Nota informativa; quest'ultima, in particolare, con più accentuato possibile impatto per i soggetti vigilati e per il consumatore.

I sopra evidenziati atti normativi sono stati accompagnati da una relazione che ha riportato i presupposti di natura giuridica e il contesto disciplinare di riferimento, nonché valutazioni circa gli obiettivi e le finalità del prefigurato intervento normativo. Le relazioni sulle analisi d'impatto, eventualmente eseguite, sono ricomprese in tali documenti. Sono stati, altresì, pubblicati integralmente, per i documenti già emanati, i commenti ricevuti, unitamente alle relative posizioni dell'Istituto e alle conseguenti scelte regolatorie adottate.

Le modifiche regolamentari attuate hanno prevalentemente carattere innovativo, e completano il recepimento del nuovo regime di Solvibilità (Solvibilità II). Alcune di esse

<sup>62</sup> Le Linee-guida EIOPA costituiscono orientamenti, basati sui presupposti della Direttiva quadro *Solvency II*, che declinano con un maggior livello di dettaglio i principi della Direttiva stessa. Dette misure volte ad un comune fine di armonizzazione normativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea, devono essere recepite dagli ordinamenti nazionali e sono soggetti alla cd. procedura di “*comply or explain*”. L'IVASS, insieme alle Autorità degli altri Stati membri, contribuisce alla stesura dei principi declinati nelle citate linee guida EIOPA, sotto l'attività di coordinamento della stessa Autorità europea.

sono state realizzate al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e aggiornamento periodico, almeno triennale, del contenuto della normativa – richiesti, in particolare, dall’art. 23, comma 3, della legge n. 262/2005 e dall’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 3/2013. Tra quest’ultime, si segnalano le modifiche regolamentari volte ad allineare le disposizioni già esistenti al nuovo *framework* internazionale, pur tenendo conto che i Regolamenti di esecuzione dell’Unione Europea, come già anticipato, sono direttamente applicabili agli Stati membri.

Con riferimento ai sopracitati atti emanati dall’Istituto sono state effettuate tre analisi di impatto regolamentare (AIR). Più in particolare, l’IVASS ha ritenuto di effettuare l’AIR, di cui all’articolo 5 del richiamato Regolamento IVASS n. 16/2013, per i seguenti testi:

- un provvedimento di modifica di un Regolamento in vigore (Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016), concernente la procedura di presentazione dei reclami. Al riguardo è stata predisposta un’analisi d’impatto (AIR) preliminare nella fase di pubblica consultazione dello schema di Provvedimento e, nel 2016, unitamente all’emanazione dell’atto definitivo, è stato pubblicato l’AIR definitivo. L’AIR è stata inclusa della relazione che accompagna il Provvedimento in parola ed è disponibile sul sito dell’Istituto<sup>63</sup>.
- una lettera al mercato del 7 dicembre 2016 recante disposizioni innovative in materia di informativa pubblica. L’AIR ha affrontato la tematica della revisione legale sulla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (*reporting* pubblico, di seguito, “SFCR”) e, in particolare, l’ambito di applicazione del giudizio pubblico sull’attendibilità delle informazioni *Solvency* II per il mercato. Al riguardo, l’IVASS ha ritenuto di approfondire, in fase di pubblica consultazione prima e di conseguente analisi d’impatto poi, gli effetti dell’intervento regolatorio. L’AIR definitiva di tale atto è un documento ad hoc che accompagna gli esiti della pubblica consultazione, disponibile anch’esso sul sito internet dell’Istituto<sup>64</sup>;

<sup>63</sup> Il Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016 reca modifiche al Regolamento IVASP n. 24 del 19 maggio 2008. La relazione che contiene l’analisi di impatto definitiva è visualizzabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2016/provv-46/index.html>

<sup>64</sup> Lettera al mercato 7 dicembre 2016. L’AIR definitiva è unita agli esiti della pubblica consultazione di tale Lettera, disponibile in:

<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2016/112-07-epc/index.html>

- uno schema di Nota informativa pubblicato nel 2016, recante la nuova disciplina per la semplificazione delle informazioni precontrattuali delle polizze di assicurazione danni. L'AIR preliminare predisposta è inclusa nel Documento di consultazione 10/2016<sup>65</sup>. I restanti diciassette atti consultati (atti normativi a carattere innovativo) non sono stati oggetto di analisi d'impatto in quanto atti regolatori di attuazione di normativa nazionale o dell'Unione Europea – già sottoposti a pubblica consultazione europea e a relativa analisi di impatto – caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità (art. 2, comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

L'IVASS ha altresì partecipato all'indagine condotta a livello europeo sull'impatto delle misure *Long Term guarantees* (LTG)<sup>66</sup>. Gli esiti degli studi condotti per il 2016<sup>67</sup> sono stati trasmessi dall'EIOPA alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo ai fini di una possibile revisione regolamentare della disciplina delle misure LTG, che può essere direttamente applicabile agli Stati membri, inclusa l'Italia, o da questi recepita<sup>68</sup>. Il report relativo all'analisi condotta a livello europeo per l'anno 2016, che include i risultati dell'analisi di IVASS per il mercato italiano, è direttamente disponibile sul sito dell'EIOPA<sup>69</sup>.

### 3.2 REGIONI

La logica di *governance* multilivello si estende ad una considerazione anche sugli sviluppi nel 2016 dell'integrazione degli strumenti valutativi negli ordinamenti regionali.

In via generale, è da confermare la tendenza, già registrata nel corso del 2015, ad un'ampia utilizzazione di clausole valutative sull'attuazione di normative e verifica dei risultati, inserite in testi di leggi regionali.

<sup>65</sup> Documento di consultazione n.10/2016 in cui è inclusa la relazione AIR preliminare, visibile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2016/10-pc/index.html>

<sup>66</sup> Dette misure vengono consentite al fine di assicurare un appropriato trattamento dei prodotti assicurativi che includono garanzie di lungo termine e sono altresì volte ad evitare comportamenti prociclici nei momenti di maggiore volatilità dei mercati.

<sup>67</sup> Gli studi vengono condotti per il quinquennio a partire dall'anno 2016 e ripetuti per i quattro anni successivi.

<sup>68</sup> Ciò dipende dalla forma dell'atto normativo europeo emanato.

<sup>69</sup> [https://eiopa.europa.eu/Publications/Responses/EIOPA-BoS-16-279\\_LTG\\_REPORT\\_2016.pdf](https://eiopa.europa.eu/Publications/Responses/EIOPA-BoS-16-279_LTG_REPORT_2016.pdf)

Ciò premesso, si sintetizzano qui di seguito le iniziative di maggior rilievo adottate dalle regioni in tema di analisi di impatto della regolamentazione, rinviando, per ulteriori dettagli, all'allegato A recante i contributi pervenuti dagli enti.

## ABRUZZO

Nel corso del 2016, sono diventati legge della Regione Abruzzo **6 progetti** contenenti **clausole valutative**:

1. L.R. 23 giugno 2016, n. 17 "Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi"
2. L.R. 4 marzo 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini"
3. L.R. 12 gennaio 2016, n. 4 "Lotta agli sprechi alimentari"
4. L.R. 5 luglio 2016, n. 19 "Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CAPI"
5. L.R. 27 settembre 2016, n. 34 "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))"
6. L.R. 27 Dicembre 2016, n. 43 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g), Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare.

Attualmente, sono **31** le normative regionali che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** dell'attuazione della legge; negli ultimi anni, tuttavia, solo in pochissimi casi sono pervenute le previste relazioni alle Commissioni competenti o al

Comitato per la Legislazione. Queste relazioni, nella loro sinteticità e schematicità, non sempre consentono di comprendere appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.

Il Consiglio, pur non avendo competenze in materia di AIR, ha partecipato all’elaborazione della metodologia per l’applicazione del Test PMI (piccole e medie imprese).

Il Test, contemplato all’interno dello *Small Business Act* (SBA) di cui alle Comunicazioni della Commissione europea Com (2008) 394 e Com (2011)78, è una procedura di valutazione *ex ante* che consente di misurare l’impatto sulle PMI di interventi normativi, proposte di *policy* o interventi pubblici, nuovi o già esistenti. Consente, in particolare, di evidenziare i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) di un intervento pubblico, dal punto di vista delle PMI e della collettività, identificando, allo stesso tempo, le principali conseguenze che derivano dall’intervento.

Il Test PMI è stato elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare interistituzionale Giunta-Consiglio Regionale.

Si articola, tenuto conto anche delle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quattro fasi:

1. Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta;
2. Misurazione degli impatti sulle PMI;
3. Consultazione con i rappresentanti delle PMI;
4. Identificazione delle possibili alternative.

Dal 1° gennaio 2017, il Consiglio regionale ha avviato una fase di sperimentazione, sottponendo a verifica le modalità di implementazione del test, in particolare: le fasi del Test e le modalità di calcolo di costi, oneri e benefici e di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte.

La sperimentazione ha durata biennale e, per ciascuna annualità, sarà sottoposto al Test un progetto di legge o un regolamento regionale da parte del gruppo di lavoro coordinato dalla Giunta regionale.

A conclusione della sperimentazione, il gruppo di lavoro elaborerà la metodologia definitiva e le modalità organizzative per l’applicazione del Test a regime.

Alla conclusione della fase di sperimentazione, si provvederà all’approvazione del Test da parte dell’Ufficio di Presidenza, della Giunta regionale e della Commissione consiliare competente e all’adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 26 del 2010.

## CAMPANIA

La Regione Campania ha prodotto la prima relazione del “Nucleo per il supporto e l’analisi della regolamentazione (NUSAR)”, organismo istituito presso la Giunta dalla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (“*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa*”), il quale svolge funzioni volte alla semplificazione e al miglioramento della qualità della regolazione, al fine di ottenere un contesto normativo adeguato ad accelerare e sostenere la crescita della Regione. In particolare, il NUSAR redige l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, promuove il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino, effettua studi, analisi comparate e ricerche in materia di *better regulation*, al fine di individuare *best practices* a livello europeo, nazionale e regionale e di applicarle alla realtà regionale campana. Nel documento prodotto dalla Regione (inserito nell’allegato A alla presente relazione) sono indicate le principali fasi operative compiute dal suddetto Nucleo nel primo anno di attività. Sono, altresì riportati specifici casi pratici emersi nel corso delle operazioni di consultazione dei portatori di interesse.

## EMILIA-ROMAGNA

### 1. La qualità della normazione nella Regione Emilia-Romagna. La legge regionale n. 18 del 2011

I temi della qualità della regolazione sono da tempo all’attenzione delle politiche della Regione Emilia-Romagna. Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall’articolo 28 (in materia di poteri e funzioni dell’Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell’elaborazione normativa), dall’articolo 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall’articolo 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell’Assemblea legislativa vi è un intero titolo che contiene norme che indirizzano l’attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

Come già illustrato nelle precedenti relazioni, la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ormai da oltre un quinquennio, la legge n. 18 del 7 dicembre 2011, recante “*Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale*”,

*istituzione della sessione di semplificazione*”, con la quale si sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione; l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la “misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

La legge n. 18 ha altresì istituito la “Sessione di semplificazione”, cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione; tale sessione rappresenta un impegno e un'occasione annuale per la riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione in questo ambito, nell'anno di riferimento. In occasione delle due Sessioni di semplificazione – svoltesi rispettivamente nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 - sono state approvate ed implementate sei linee d'azione per la semplificazione. In particolare l'attuazione della **Terza Linea** – dedicata a “***Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione – AIR, VIR e ATN***” - mediante la costituzione di un gruppo tecnico tematico ad essa dedicato ha consentito l'adozione di una serie di misure significative di semplificazione. Il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire, da parte della Regione, un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e qualitativi della propria produzione normativa, sono rappresentati da un ampio documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. “ciclo della normazione” (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione).

*2. L'attuazione della terza linea di azione per la semplificazione nel 2016**2.1. Le leggi di semplificazione normativa*

Il tema della qualità della regolazione e, con esso, quello della necessità di uno snellimento del *corpus* normativo non sono nuovi e sono da tempo all'attenzione del legislatore regionale. In attuazione delle sue indicazioni, a partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si è basata su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tale attività ha portato all'approvazione della **legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative; della **legge 16 luglio 2015, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative; e, da ultimo, della **legge 30 maggio 2016, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2016 - Abrogazioni di leggi regionali)** con cui sono state abrogate 53 leggi regionali. Queste ultime due leggi sono state concepite altresì come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato "Programma *Refit*", di cui alla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive". Tale attività ha pertanto assunto carattere permanente, concentrandosi ogni legge sull'analisi ed eventuale abrogazione delle normative regionali approvate nell'arco di un decennio, a cominciare dal primo decennio di produzione normativa (1971-1980), per poi esaminare il secondo decennio (1981-1990) fino ad arrivare, con il progetto attualmente in corso di elaborazione e di prossima approvazione, al decennio 1991-2000.

## 2.2. *Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria*

L'analisi tecnico-normativa viene svolta sui progetti di legge di iniziativa dell'esecutivo da parte del Servizio “Affari legislativi e Aiuti di Stato” della Giunta mediante una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge di cui il Servizio si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge. Il contenuto di tale scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008. La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa in realtà è molto più ricca di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi esplicativi ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione ecc.); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, ecc.); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità, ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare, in tutti i loro aspetti formali e sostanziali, i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio.

Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Si segnala altresì che, a partire dal 1° marzo 2014, è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge o regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa - rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato – che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale) e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell’istruttoria che il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato svolge sui progetti di legge di regolamento di iniziativa della Giunta Regionale.

Si ricorda, infine, che sempre a partire dal 1° marzo 2014 l’analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.

### *2.3. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI*

Nella precedente Relazione annuale si è riferito dell’approvazione, con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015, di una scheda AIR e di un Test MPMI e ne sono stati illustrati i contenuti. Si ricordano ora i principali aspetti.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell’intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell’opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell’intervento.

Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa regionale (cioè dell’adeguatezza dell’organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l’indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell’impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell’Analisi preventiva dell’opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell’intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l’impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo